

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 31 del 31 Agosto 2015

1. L. N. 132/2015 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2015 recante misure urgenti in materia di procedure concorsuali e di giustizia - Prevista la istituzione di un portale unico delle vendite pubbliche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Suppl. Ordinario n. 50), la **Legge 6 agosto 2015, n. 132**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

La legge di conversione ha mantenuto la struttura del decreto-legge (cinque Titoli) ma, dopo le modifiche apportate dal Parlamento, gli originari 24 articoli sono diventati 34.

Il **Titolo I**, suddiviso in quattro Capi, è relativo ad interventi in materia di **procedure concorsuali** (artt. 1 – 11).

Il **Titolo II**, suddiviso in due Capi, riguarda interventi in materia di **procedure esecutive** (artt. 12 – 15).

Il **Titolo III** reca **disposizioni in materia fiscale** (artt. 16 e 17).

Il **Titolo IV** riguarda la proroga di termini per l'**efficienza della giustizia** e reca disposizioni per il **processo telematico** nonché altre disposizioni in materia di giustizia (artt. 18 – 21-octies).

Il **Titolo V** reca **disposizioni finanziarie, transitorie e finali** (artt. 22 – 24).

Tra le novità, restando in tema di procedure concorsuali, segnaliamo quelle riguardanti il concordato preventivo, la nomina del curatore fallimentare, la chiusura della procedura.

Per quanto riguarda la **nomina del curatore fallimentare** si cambia ancora: con una modifica introdotta in sede di conversione, è stato escluso che possa svolgere l'incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento, **eliminando ogni riferimento temporale**. Viene previsto, inoltre, che il curatore deve essere nominato **tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi delle attività svolte**.

Confermata la istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un **registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali**. Nel registro verranno altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Il registro è tenuto con modalità informatiche e sarà accessibile al pubblico (art. 5).

Confermata l'introduzione, nella legge fallimentare, dell'art. 182-septies che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** dettata dall'art. 182-bis. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari (artt. 9 e 10).

Con l'inserimento dell'art. 161-quater, viene dettata la disciplina delle modalità di **pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche**. Tale pubblicazione viene di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche che dovranno essere adottate con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

La segnalazione degli avvisi di vendita sul portale dovranno essere inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato.

Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate (art. 14, comma 1, lette. c)).

Con l'inserimento dell'art. 169-sexies si prevede la istituzione, presso ogni tribunale, di un **elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati** (art. 14, comma 1, lett. d)).

Per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, viene prevista - con l'aggiunta dell'art. 18-bis al D.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*) - la **istituzione di un portale unico delle vendite pubbliche**, che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai Tribunali italiani, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali (art. 15). Il portale consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie superando l'attuale frammentazione.

Novità anche in materia di **processo civile telematico** (art. 19) e **processo amministrativo telematico**, la cui entrata in vigore è slittata al **1° gennaio 2016** (art. 20).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 83/2015 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 132/2015 clicca qui.](#)

2. STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Nuove disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente - Disciplinato l'abuso del diritto / l'elusione fiscale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, il **Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128**, recante "*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23*".

Il decreto prefigura l'introduzione, nel c.d. "**Statuto dei diritti del contribuente**", approvato con la legge 27 luglio 2000, n. 212, della **nuova disciplina dell'abuso del diritto / elusione fiscale**.

L'approdo del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale segna l'introduzione nel nostro ordinamento della nuova fattispecie dell'**abuso del diritto**, in ossequio alle previsioni della delega fissata dall'art. 5 della legge n. 23/2014 (recante "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*").

Alla citata legge n. 212/2000 viene aggiunto l'articolo 10-bis, con il quale viene disciplinato "**l'abuso del diritto o elusione Fiscale**", che vengono così unificati in un'unica fattispecie di portata generale riferibile a tutti i tributi, le imposte sui redditi e le imposte indirette.

All'articolo 1 viene quindi offerta una **definizione dell'abuso del diritto** che si configura in presenza di una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Non vengono invece considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, che rispondono «*a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente*».

Con la finalità di **rinforzare la certezza del diritto tra fisco e contribuente**, il decreto prevede che l'abuso del diritto debba essere **accertato con un apposito atto** preceduto, a pena della nullità, dalla **notifica di una richiesta di chiarimenti** da fornire «*entro il termine di sessanta giorni*»; in tale notifica si dovranno specificare i «*motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso*».

Inoltre, il decreto specifica che «*in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie*». In pratica, laddove si è in presenza di evasione non si può individuare l'abuso del diritto.

L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il **2 settembre 2015**, anche se, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1, "*Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo*".

Ciò vuol dire due cose: la prima, che **il decreto entrerà a pieno regime solo dal 1° ottobre 2015**; la seconda, che **avrà efficacia retroattiva**, per le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non è ancora stato notificato alcun atto impositivo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA - Pubblicato il decreto attuativo della delega fiscale che detta misure volte a incentivare l'uso della fatturazione elettronica anche tra privati

A decorrere dal **1° luglio 2016**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, un **servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche**.

A decorrere dal **1° gennaio 2017**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA il **Sistema di Interscambio (Sdi)**, che ora è usato solo per le fatture in cui è interessata una PA.

A decorrere dalla medesima data, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, tutte **le informazioni acquisite**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le regole e le soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni acquisite (art. 1).

A decorrere dal **1° gennaio 2017**, i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 (essenzialmente il settore del commercio), potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi**, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (art. 2).

Questo è quanto è stato stabilito con **Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, recante "*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.*", pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015.

Il decreto pone così le basi, in attuazione alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, per l'uso della fatturazione elettronica anche per le transazioni tra privati.

L'utilizzo della fatturazione elettronica è facoltativo. Sono in ogni caso previsti **incentivi** per i soggetti che si avvalgono dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto "*spesometro*" e alle "*black lists*". Inoltre, beneficiano di rimborsi IVA più veloci.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. CONSUMATORI - Pubblicato il decreto che dà attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, il **Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130**, recante "*Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)*".

La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.

Per recepire le indicazioni provenienti dall'Unione europea, il decreto legislativo apporta essenzialmente integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), con l'inserimento del nuovo **«TITOLO II-bis – Risoluzione extragiudiziale delle controversie»** (artt. 141 – 141-decies), in cui viene così disciplinata la modalità di svolgimento delle procedure ADR (*Alternative Dispute Resolution* - risoluzione alternativa delle controversie).

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale (art. 141, comma 10).

Nel decreto si chiarisce che per "**organismo ADR - Alternative Dispute Resolution**" si intende qualsiasi organismo che, a prescindere dalla sua denominazione, sia costituito su base permanente, offra la risoluzione di una controversia attraverso una **procedura ADR** e sia iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente, che sono: il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico, la CONSOB, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e la Banca d'Italia (art. 141-octies).

Ogni Autorità definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è designato come unico punto di contatto con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti, è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo (*art. 141-octies, commi 2 e 3*).

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica (*art. 141-quater*).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. RIFIUTI RADIOATTIVI - Pubblicato il decreto che stabilisce una nuova Classificazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, il **Decreto 7 agosto 2015**, recante "*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*".

Con tale decreto – **in vigore dal 20 agosto 2015** - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare stabilisce la nuova **classificazione dei rifiuti radioattivi**, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.

I rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue:

a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve;

b) Rifiuti radioattivi di attività molto bassa;

c) Rifiuti radioattivi di bassa attività;

d) Rifiuti radioattivi di media attività;

e) Rifiuti radioattivi di alta attività.

La classificazione dei rifiuti radioattivi **sostituisce la classificazione definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987**.

Nell'Allegato I, **Tabella 1**, sono riportate le modalità di smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi secondo la presente classificazione.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto (**20 agosto 2015**), i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi dovranno adottare la nuova classificazione ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilità e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti (*art. 5*).

I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi già classificati in base alla Guida Tecnica n. 26 del 1987, dovranno aggiornare le registrazioni e la tenuta della contabilità dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, **Tabella 2**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle more dell'emanazione delle specifiche guide tecniche, per i casi non contemplati nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti dall'ISIN.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. PREVENZIONE INCENDI - Approvato il nuovo testo unico contenente norme tecniche e procedurali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Supplemento Ordinario n. 51), il **Decreto 3 agosto 2015**, recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*".

Il provvedimento, si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi **attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico**, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi*), in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi dettate da ben otto decreti del Ministro dell'Interno (elencati all'art. 1), ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, D.Lgs. n. 139/2006.

L'articolo 2 del provvedimento indica dettagliatamente le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

L'articolo 3 si concentra sull'impiego dei prodotti per uso antincendio, mentre l'articolo 4 si occupa del monitoraggio relativo all'applicazione delle norme tecniche.

Per le attività, in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del D.P.R. n. 151/2011, **il presente decreto non comporta adempimenti** (art. 5, comma 2).

L'**ALLEGATO 1**, che costituisce che costituisce parte integrante del decreto, è strutturato in quattro sezioni:

- **Sezione G - Generalità:** riporta i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
- **Sezione S - Strategia antincendio:** descrive l'insieme di tutte le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per la riduzione del rischio di incendio;
- **Sezione V - Regole tecniche verticali:** contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
- **Sezione M - Metodi:** descrive le metodologie progettuali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. SPLIT PAYMENT - L'Unione europea autorizza l'Italia fino al 31 dicembre 2017

In deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, **l'Italia è autorizzata**, rispettivamente:

a) a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario **su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale**;

b) a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una **specifico annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale**.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio europeo con la **decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401/UE** (pubblicata sulla G.U.U.E. n. 217 del 18 agosto 2015).

L'Italia potrà, dunque, applicare retroattivamente, cioè a partire **dal 1° gennaio 2015**, il meccanismo dello "**Split Payment**", ma solo **fino al 31 dicembre 2017**, allorché saranno sviluppati adeguati controlli basati sui dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche.

L'autorizzazione, concessa dal Consiglio europeo, si riferisce al sistema speciale di riscossione dell'imposta introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190/2014 (*Legge di Stabilità 2015*), in base al quale l'IVA applicata dal cedente/prestatore in sede di emissione della fattura è versata all'Erario dall'ente pubblico cessionario/committente.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

8. FONDO MILLE GIOVANI PER LA CULTURA - Dettati i criteri e le modalità di accesso per l'anno 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2015, il **Decreto 19 giugno 2015**, recante "*Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015*".

Attraverso l'accesso al fondo straordinario, previsto dal D.L. n. 76/2013 e rifinanziato per l'anno 2015 dal D.L. n. 83/2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, promuove **tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di età**, che saranno utilizzati per la

realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso:

a) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (30 giovani) - **bando n. 1**;

b) i Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione generale Musei (5 giovani) - **bando n. 2**;

c) l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani) e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (20 giovani) - **bando n. 3**.

Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente, indicate all'art. 2.

I bandi di selezione saranno pubblicati, a cura della Direzione Generale Organizzazione del Ministero, entro 30/45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e della struttura presso cui avranno luogo i tirocini.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9. PATENT BOX - Reso noto il testo del decreto attuativo con le modalità operative

E' in corso di registrazione dalla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto interministeriale 30 luglio 2015** del c.d. "**Patent Box**".

Le norme sul "**Patent Box**", introdotte nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Legge di stabilità 2015*) (art. 1, commi 37 – 45, come modificato dal D.L. n. 3/2015 (c.d. "*Investment compact*"), convertito dalla L. n. 33/2015), prevedono una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il provvedimento, che rientra nella strategia messa a punto dal Tavolo "**Finanza per la Crescita**", a cui partecipano le strutture dei due Ministeri, prevede una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

Il decreto di attuazione stabilisce l'ambito di applicazione delle misure, i soggetti beneficiari, fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l'opzione del regime fiscale agevolato che dura cinque anni ed è rinnovabile.

E' già in vigore, invece, il decreto che rende operativo il credito d'imposta sulle spese in ricerca e sviluppo (decreto 27 maggio 2015), che rientra anch'esso nella strategia di "**Finanza per la crescita**". L'agevolazione è **fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Lo sgravio fiscale, utilizzabile a compensazione, è pari al **25% delle spese incrementalmente sostenute annualmente nel periodo 2015-2019** rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti.

La quota è elevata al 50% per le spese relative all'impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative.

L'investimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e della relazione illustrativa clicca qui.](#)

10. LAVORO ACCESSORIO - Le indicazioni dell'INPS sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015

Il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Tale norma ha introdotto importanti novità in ordine:

- al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- all'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Con la **circolare n. 149 del 12 agosto 2015**, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in ordine alla richiamata disciplina, soffermandosi sui seguenti punti:

1. *Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio;*
2. *Modalità di acquisto;*
3. *Misura del voucher;*
4. *Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio;*
5. *Il ruolo del concessionario.*

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 149/2015 clicca qui.](#)

11. CONGEDO PARENTALE - Attiva la procedura on-line - Nuova circolare dell'INPS - Precisati i criteri di fruizione, il computo ed l'indennizzo su base oraria

Facendo seguito alla circolare n. 139 del 17 luglio 2015 e al messaggio n. 4899 del 21 luglio 2015, l'INPS ha emanato la tanto attesa circolare sulla procedura per far richiesta del **congedo parentale a ore**. Si tratta della **circolare n. 152 del 18 agosto 2015**.

L'INPS ha così ufficialmente aperto - a decorrere **dal 19 agosto 2015** - la **procedura online** per dare la possibilità al genitore di inviare la domanda di **fruizione oraria del congedo parentale**.

Ricordiamo che l'INPS, con il **messaggio 4899 del 21 luglio 2015**, aveva reso noto che era disponibile sul proprio portale l'**applicazione per inoltrare telematicamente le domande di congedo parentale ad ore** fruibile dai lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Inoltre, è stata modificata ed integrata l'applicazione che permette di inviare le domande di maternità online con la possibilità di trasmettere anche quelle di congedo parentale su base oraria.

Il **congedo parentale** consiste nella possibilità offerta al lavoratore dipendente di astenersi dalla sua attività in maniera facoltativa, purchè sia genitore di un figlio di età uguale od inferiore ai dodici anni.

Nella circolare si ricorda che *"la modalità di fruizione oraria del congedo parentale"* in base alle modifiche via via apportate all'articolo 32 del Testo unico sulla maternità/paternità, **"si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile"**.

Non cambiano, con la nuova modalità, i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro. Per altro, con il D.Lgs. n. 80 del 2015, è stato previsto l'ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).

Ancora nella circolare si precisa che i *"genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva"*.

In caso di fruizione frazionata del congedo, se questa *"avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 152/2015 clicca qui.](#)

12. MOROSI - Dal Garante Privacy un NO alla "black list" sul sito del Comune

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale.

Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un'istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi.

Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare **viola il principio di legalità sotto diversi profili**.

In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale.

In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le PP.AA. possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.

Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo. L'iniziativa del Comune, per di più, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste).

La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un **irragionevole strumento vessatorio**, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.

(Fonte: *Garante Privacy - Newsletter n. 405 del 28 agosto 2015*)

13. LAVORO NERO - 25 miliardi di euro all'anno il mancato gettito - Uno studio della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Ogni anno in Italia lavorano circa **2 milioni di lavoratori completamente sconosciuti alle autorità pubbliche**, che producono una economia sommersa (cioè, retribuzioni) pari a **41 miliardi e 837 milioni di euro** e una **evasione complessiva di 25 miliardi di euro di imposte e contributi**, pari al 1,5% del PIL. *Si tratta di cifre importanti, vicine a quelle di una Legge di stabilità !*

E' quanto emerge da uno studio della **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** sui dati delle ispezioni concluse da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL nell'anno 2014 e nel primo semestre 2015.

Il fenomeno del lavoro sommerso, evidenziano i Consulenti del lavoro, continua ad esser rivelante, nel nostro Paese. **Nel corso del 2014** sono state ispezionate 221.476 aziende da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Da quest'attività di vigilanza sono stati scoperti **77.387 rapporti di lavoro non denunciati**, quindi gestiti "in nero". Si tratta di una percentuale del **34,94%**.

Nel **primo semestre 2015** è andata un po' meglio, ma su 106.849 imprese ispezionate da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, sono stati individuati circa 31.394 lavoratori totalmente "in nero", ossia il **29,38%**.

In media ogni tre aziende ispezionate si scopre un lavoratore totalmente non registrato.

I dati 2014/2015 risultano in linea con quanto diffuso ufficialmente negli anni precedenti.

Sono dati che devono fare riflettere sia dal punto di vista della sicurezza sociale che dal punto di vista economico-finanziario!

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

14. PASSAPORTO - Una video guida con tutte le informazioni per il rilascio

La Polizia di Stato ha predisposto una **video guida sul passaporto**: come e dove ottenere il passaporto, la documentazione da allegare alla domanda, la procedura per il rilascio del passaporto elettronico, il servizio di agenda passaporto, cosa serve per viaggiare fuori dall'Europa, le scadenze e l'ESTA (*Electronic System for Travel Authorization*), la speciale vidimazione per entrare negli Stati Uniti senza il visto.

LINK:

[Per accedere alla video guida sul passaporto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
(DAL 18 AL 31 AGOSTO 2015)

1) Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Decreto 6 agosto 2015: Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Decreto 6 agosto 2015: Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 130: Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Decreto 7 agosto 2015: Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Legge 6 agosto 2015, n. 132: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015 – Supplemento Ordinario n. 50).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

9) Ministero dell'Interno – Decreto 3 agosto 2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015 – Supplemento Ordinario n. 51).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto 19 giugno 2015: Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Legge 18 agosto 2015, n. 134: Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

12) Ministero della Salute - Decreto 30 luglio 2015: Attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135: Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 18 AL 31 AGOSTO 2015)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 217/7 del 18 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 226/4 del 29 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)